

Nota in merito alla semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo

21 Settembre 2020 – versione 1.0

Premessa

In data 15 settembre 2020 è entrata in vigore la legge n. 120 dell'11 settembre 2020, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Quali semplificazioni sono previste per la realizzazione di spettacoli dal vivo?

L'art. 38-bis della legge di cui sopra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020, prevede alcune semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, per quanto concerne gli spettacoli dal vivo di natura occasionale che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

La SCIA deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo e deve essere corredata di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla consultazione diretta della legge

LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.